

(N. 1588)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1951

Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, ha stabilito la misura del contributo dovuto, per l'anno 1950, dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ed ha rinviato ad un successivo provvedimento legislativo la determinazione dell'anzidetto contributo per gli anni 1951 e seguenti « in maniera da commisurarne l'ammontare allo imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie ».

L'Amministrazione sanitaria si trova, peraltro, nella temporanea impossibilità di predisporre siffatto provvedimento, in quanto:

a) non è stato possibile, finora, determinare l'importo complessivo delle indennità di residenza da corrispondersi alle farmacie rurali, nè procedere alla conseguente ripartizione di detto importo fra i Comuni interessati e le farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115, comma 2°, del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 54. L'accertamento dei dati di cui trattasi è, infatti, subordinato all'emanazione

del regolamento di esecuzione della citata legge 20 febbraio 1950, n. 54: regolamento che è tuttora in fase di elaborazione;

b) non è stato parimenti possibile, finora, determinare l'ammontare dell'imponibile di ricchezza mobile gravante su ciascuna delle farmacie contribuenti. Tale accertamento è tuttora in corso a cura delle competenti Prefetture, di concerto con le Intendenze di finanza, in esecuzione delle disposizioni impartite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con circolare n. 53 del 6 maggio 1950 e dal Ministero delle finanze con circolare n. 303320 del 29 maggio s. a.

Attesa la suesposta impossibilità ed in considerazione del periodo di tempo, prevedibilmente lungo, ancora occorrente per l'ultimazione degli adempimenti predetti, si rende necessario, per l'anno 1951, mantenere il contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali nella stessa misura stabilita, per il 1950, dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

In tali sensi provvede l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il 1951, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.